

**Disegni di legge nn. 157 e 1870 Terzo Settore – 1a Commissione Affari costituzionali del Senato – seduta di martedì 16 giugno 2015 – audizione di Avis in rappresentanza anche di CIVIS**

**Premessa**

La proposta di riforma del Terzo Settore rappresenta, senza dubbio, un momento di discussione e di analisi di quelle che possono essere le prospettive di sviluppo e di adeguamento alle reali esigenze del tessuto sociale che ci circonda e ai nuovi bisogni del cittadino. Cogliendo l'opportunità che ci viene data oggi, intervenendo in audizione presso la vostra Commissione presso la quale sono attualmente in discussione due provvedimenti sul Terzo settore, ossia i disegni di legge n. 157 e 1870, vogliamo offrire, di seguito, alcuni spunti di riflessione e suggerimenti per un aggiornamento concreto, funzionale ed efficace del sistema regolatore del Terzo Settore. Pertanto, nell'apprezzare la volontà del Governo di valorizzare il ruolo svolto dal Terzo Settore in Italia, desideriamo fornire anche noi un contributo sia di carattere generale sia collegato alle specificità di Associazioni come le nostre che sono grandi reti con le loro migliaia di sedi territoriali, e rappresentano complessivamente oltre 1700000 donatori. Il documento che consegniamo individua alcuni spunti di riflessione che rilevano le criticità, che a nostro avviso, la Legge n. 266/91 contiene perché dalla sua emanazione non ha subito alcuna modifica o aggiornamento risultando in parte superata dal contesto normativo statale ed europeo di riferimento. Si auspica, infine, che tali suggerimenti possano essere tradotti in realtà attraverso la presentazione e la successiva discussione di proposte emendative ai tali provvedimenti.

**Suggerimenti**

I suggerimenti, o spunti di riflessione, che sono di seguito indicati, potrebbero essere introdotti tramite l'approvazione di emendamenti al disegno di legge n. 1870 sul Terzo Settore, già approvato con modifiche dalla Camera dei deputati, ma, anche tenuti in considerazione nei confronti dell'altro disegno di legge n. 157 recante "Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di organizzazioni di volontariato". Nello specifico, si tratta:

Al **comma 1 dell'articolo 1**, è necessario dare una definizione di Terzo settore che distingue in modo maggiormente esplicativo ed esaustivo i vari enti organizzativi di natura privata che sono volti alla produzione di beni e servizi e che rientrano nel Terzo settore; quindi distinguendo tra loro i seguenti soggetti: cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, associazioni di volontariato, organizzazioni non governative, ONLUS, ecc. Considerato, anche, il fatto che nel nostro caso specifico, non può essere considerato un "fornitore di servizi tout court" e non può essere paragonato agli altri enti che rientrano nel Terzo settore.

Quanto sopraindicato deve essere tenuto in considerazione, anche, per quanto riguarda il successivo **comma 2, lett. a) dell'articolo 1**, ossia nel procedere alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute.

Infatti, nel successivo **articolo 5**, si suggerisce di aggiungere questi ulteriori criteri e principi, entro i quali attuare tale revisione in materia di attività di volontariato, promozione sociale e mutuo soccorso:

- valorizzare il volontariato, come motore di sviluppo sociale, capace di creare reti solidali, aumentando il capitale sociale di una nazione;
- ripristinare un organismo che sia l'interlocutore istituzionale del Terzo settore, al fine che quest'ultimo possa essere sempre più coinvolto nei vari processi decisionali;
- ridefinire il ruolo dell'Osservatorio Nazionale sul Volontariato attribuendo compiti e mansioni di verifica, tutoraggio, supporto e proposta delle politiche socio-sanitarie sul Volontariato,
- prevedere una sburocratizzazione degli adempimenti delle OdV al fine di rendere più fluida la gestione associativa e meno gravosa, da un punto di vista del volontario, il suo impegno attivo;
- porre attenzione alle reti, creando maggiori flessibilità all'interno della normativa, prevedendo ad esempio la possibilità che le organizzazioni a carattere Nazionale, per la specificità delle attività statutarie esercitate e riconosciute da norme di settore, possano essere diversamente regolate per valorizzare e rendere più funzionali le attività rispetto al contesto sociale e istituzionale di riferimento;
- estendere il riconoscimento di "organizzazione di volontariato" anche a federazioni, strutture di coordinamento e livelli sovraordinati, i secondi livelli delle nostre reti associative per favorire la qualità di interlocuzione e di gestione strategica;
- concessione di benefici fiscali e tributari alle OdV per l'acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento delle proprie attività istituzionali svolte in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale;
- ampliamento delle prerogative concesse alle OdV per gestire strutture operative complesse e articolate necessarie a garantire i propri fini istituzionali in maniera più efficace e imprenditoriale (con particolare riferimento a Unità di raccolta e Centri di chiamata) anche promuovendo forme di collaborazione tra Enti pubblici e OdV per gestire servizi di pubblica utilità nell'ambito di specifici accordi di programma (vd. cd. Sperimentazioni di nuove forme gestionali);
- promozione di politiche per la conciliazione tra attività lavorativa e di volontariato con gli obiettivi di incrementare la flessibilità e la possibilità di distacchi e permessi, di permettere la crescita professionale e lo scambio di competenze.

- prevedere un sistema unico di riconoscimento della Personalità Giuridica delle OdV con un specificità legata anche al patrimonio a garanzia dei terzi ed una minore incidenza burocratica nel procedimento di riconoscimento;
- prevedere un T.U. più che per le normative strettamente giuridiche, soprattutto per quelle fiscali e tributarie che possa coordinate tutte le norme di settore ma continuando a riconoscere, per il volontariato, la sua specificità e tutti i benefici previsti dalla Legge n. 266/91 così come dal D.Lgs. 460/97;
- prevedere regole certe per le attività commerciali e produttive marginali delle OdV anche con l'eventuale previsione, per dare trasparenza e certezza del reale apporto di queste ultime alle attività proprie istituzionali, di un bilancio separato;
- indirizzarci verso il SCN Universale ma che non sia obbligatorio ed aperto anche ai cittadini stranieri e che mantenga la durata minima di 12 mesi.

Infine, nell'**articolo 9**, il quale elenca i principi e i criteri direttivi cui si deve uniformare il legislatore delegato, al fine di introdurre misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e di procedere al riordino e all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, si suggerisce di aggiungere, tra i principi e criteri direttivi anche quello di rendere omogenea, più snella e di facile gestione la tenuta dei registri dei soci e di stabilizzare il 5%, con attenzione/rimodulazione dei beneficiari.

## **Conclusioni**

In conclusione, si vuole sintetizzare gli aspetti più controversi e di maggiore criticità che abbiamo riscontrato nel corso degli anni e sulle quali chiede interventi correttivi alla Legge n. 266/91 qui di seguito riportati:

- a) la rigidità della normativa, con specifico riferimento alle organizzazioni di volontariato a rete diffusa a vari livelli territoriali (Comunali, Sovracomunali, Provinciali, Aree Vaste, Regionali e Nazionale), che prevede l'assoluta incompatibilità tra Soci e dipendenti dell'Associazione stessa e ciò anche se l'attività di socio e quello di dipendente venga svolta a diverso livello Associativo e/o senza compartecipazione diretta alla governance;
- b) la rigidità della previsione dell'assicurazione oggi legata alla semplice qualità di socio dell'associazione ma che dovrebbe, invece, essere legata alle singole attività specifiche che il socio volontario svolge a favore dell'associazione, per i fini istituzionali.